**REDDITO DI CITTADINANZA**

**- Chi può presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?**

**• Cittadini italiani e dell**’**Unione Europea**

**• Stranieri lungo soggiornanti** (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)

**• Stranieri titolari del diritto di soggiorno** o diritto di **soggiorno permanente, familiari di un cittadino italiano o dell’Unione Europea** (es. la moglie giapponese di un italiano) .

Il **richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni**, di cui gli **ultimi 2** anni in modo **continuativo**.

**- Chi non può presentare domanda di Rdc/Pdc?**

Sono **esclusi** dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti **disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi** dalla presentazione della domanda**,** fatte salve le dimissioni per giusta causa.

**- Come si può presentare la domanda di Rdc/Pdc?**

La domanda può essere presentata:

**• in modalità cartacea,** presso gli **uffici postali** avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, a partire **dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese).** La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste

**• on-line,** direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali **SPID** (informazioni sul sito www.spid.gov.it)

**• la raccolta delle domande avverrà** anche presso i **Centri di Assistenza Fiscale** (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate .

Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a **9.360 euro**.

Non occorre ulteriore documentazione, al momento della domanda bisogna solo aver presentato la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE.** Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda.